

# **LE SEZIONI UNITE SULLA NOTIFICA EFFETTUATA DALL'INCARICATO DEL SERVIZIO POSTALE: INFORMAZIONE PROVVISORIA**

*a cura di Guido Colaiacovo*



Cass., sez. un., 25 novembre 2021, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi per chiarire se, attestata dall'addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p.

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.